SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139º — Numero 272

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 20 novembre 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 novembre 1998.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro prof. Giuliano Amato in materia di riforme istituzionali.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1998, con il quale al Ministro senza portafoglio prof. Giuliano Amato è stato conferito l'incarico per le riforme istituzionali;

Visti gli articoli 5 e 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il Ministro senza portafoglio per le riforme istituzionali prof. Giuliano Amato è delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo e di promozione di iniziative, anche normative, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relativamente:

a) alle riforme istituzionali ed elettorali, con riferimento agli organi costituzionali o di rilievo costituzionale dello Stato ed alla rappresentanza italiana nel Parlamento europeo;

b) allo studio ed al confronto sulle questioni istituzionali ed elettorali, di natura sostanziale e procedimentale, curando a tal fine i rapporti con le sedi istituzionali e le rappresentanze politiche nazionali e regionali, nonché con le istituzioni e gli organismi competenti dell'Unione europea;

c) alla conseguente verifica della coerenza delle iniziative normative con gli indirizzi del Parlamento e con gli indirizzi di riforma del programma di Governo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 10 novembre 1998

Il Presidente: D'ALEMA

Registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1998
Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 116

98A10075

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 novembre 1998.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro dott.ssa Laura Balbo in materia di pari opportunità.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1998, con il quale al Ministro senza portafoglio prof.ssa Laura Balbo è stato conferito l'incarico per le pari opportunità;

Visti gli articoli 5 e 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la piattaforma di azione della IV Conferenza mondiale delle donne di Pechino, che indica come obiettivo dell'azione dei Governi l'acquisizione di poteri e di responsabilità da parte delle donne e come metodo il «mainstreaming»;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee n. 420 del 19 luglio 1995;

Vista la decisione del Consiglio dell'Unione europea del 22 dicembre 1995;

Visto l'art. 18 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 marzo 1997 «Azioni svolte a promuovere l'attribuzione di poteri e responsabilità alle donne, a riconoscere e garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini»;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Il Ministro per le pari opportunità prof.ssa Laura Balbo è delegata a esercitare le funzioni di indirizzo, coordinamento, promozione di iniziative, anche normative, nonché di ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pari opportunità per donne e uomini.

In particolare, salve le competenze attribuite dalla legge ai singoli Ministri, il Ministro per le pari opportunità è delegata:

a) a esercitare le funzioni di indirizzo, proposta e coordinamento dell'iniziativa normativa in tutte le

materie attinenti alla progettazione e alla attuazione delle politiche in materia di pari opportunità, cultura delle differenze, equità e qualità sociale per donne e uomini;

b) a esercitare le funzioni di indirizzo e coordinamento delle amministrazioni competenti, al fine di assicurare la corretta attuazione delle normative e degli orientamenti governativi nelle materie di cui alla lettera *a);*

c) a promuovere le necessarie verifiche, da parte delle amministrazioni competenti, nelle materie di cui alla lettera *a);* in casi di particolare rilevanza può richiedere al Ministro competente specifiche relazioni;

d) a esercitare i poteri previsti dall'art. 5, comma 2, lettera *c),* della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie di cui alla lettera *a).*

Art. 2.

Il Ministro per le pari opportunità è delegata ad adottare tutte le iniziative di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri volte all'attuazione di quanto previsto dall'art. 18 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, per l'emanazione dei regolamenti per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento comunitario e per la realizzazione dei programmi comunitari in materia di parità, pari opportunità, azioni positive.

Il Ministro per le pari opportunità rappresenta il Governo italiano in tutti gli organismi internazionali che hanno competenza in materia di parità e di pari opportunità, anche ai fini della formazione e dell'attuazione delle normative comunitarie. Rappresenta il Governo italiano nel Comitato consultivo europeo per le pari opportunità presso la Commissione delle Comunità europee ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *a),* della decisione della Commissione delle Comunità europee del 19 luglio 1995 (95/420/CE); esercita, altresì, i poteri del Presidente del Consiglio dei Ministri nelle materie di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b),* della predetta decisione, nonché agli articoli 1, comma 2, e 2, comma 3, lettera *m),* della legge 22 giugno 1990, n. 164.

Art. 3.

Il Ministro per le pari opportunità è delegata a designare per la nomina da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri la presidente e le componenti della Commissione nazionale per le parità e le pari opportunità, nonché all'esercizio di tutte le attribuzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri previste dalla legge 22 giugno 1990, n. 164.

Art. 4.

Il Ministro per le pari opportunità è, altresì, delegata:

a) a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro e altri organismi di studio tecnico-amministrativo e consultivi, operanti nelle materie oggetto del presente decreto presso altre amministrazioni o istituzioni;

b) a provvedere, nelle predette materie, ad intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni;

c) a curare il coordinamento tra le amministrazioni competenti nell'attuazione dei progetti nazionali e locali relativi alle materie oggetto del presente decreto, nonché tra gli organismi di parità di livello nazionale.

Il Ministro assiste il Presidente del Consiglio dei Ministri ai fini dell'esercizio delle attribuzioni previste dall'art. 3, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 5.

Ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate ai sensi del presente decreto, il Ministro per le pari opportunità può costituire commissioni di studio e consulenza e gruppi di lavoro nelle materie oggetto del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 10 novembre 1998

Il Presidente: D'ALEMA

Registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1998
Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 114

98A10076

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 novembre 1998.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro on. Gian Guido Folloni in materia di rapporti con il Parlamento.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1998, con il quale al Ministro senza portafoglio on. Gian Guido Folloni è stato conferito l'incarico per i rapporti con il Parlamento;

Visti gli articoli 5 e 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dal 22 ottobre 1998, il Ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento on. Gian Guido Folloni è delegato ad esercitare le seguenti funzioni:

a) provvedere agli adempimenti riguardanti l'assegnazione e la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa governativa, verificando che il loro esame si armonizzi con la graduale attuazione del programma di Governo e con la programmazione dei lavori parlamentari e segnalando al Presidente del Consiglio le difficoltà riscontrate;

b) rappresentare il Governo nelle sedi competenti per la programmazione dei lavori parlamentari, proponendo le priorità governative e le deroghe durante la sessione di bilancio;

c) esercitare la facoltà del Governo di cui all'art. 72, terzo comma, della Costituzione, nonché quelle di opposizione all'assegnazione o di assenso sulla richiesta parlamentare di trasferimento alla sede deliberante o redigente dei disegni e delle proposte di legge, previa consultazione dei Ministri competenti per materia;

d) assicurare l'espressione unitaria della posizione del Governo nell'esame di progetti di legge e, ove occorra, nella discussione di mozioni e risoluzioni;

e) provvedere agli adempimenti riguardanti la presentazione di emendamenti governativi e l'espressione unitaria del parere del Governo su emendamenti d'iniziativa parlamentare, nonché la presentazione di relazioni tecniche richieste dalle Commissioni parlamentari ai sensi dell'art. 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468;

f) curare il coordinamento della presenza nelle sedi parlamentari dei rappresentanti del Governo competenti;

g) curare gli adempimenti riguardanti gli atti del sindacato ispettivo parlamentare, istruendo quelli rivolti al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Governo e provvedendo alla risoluzione di eventuali conflitti di competenza nella materia tra Dicasteri;

h) curare i rapporti con gli organi delle Camere e con i gruppi parlamentari;

i) fornire al Presidente del Consiglio dei Ministri una costante e tempestiva informazione sui lavori parlamentari;

l) provvedere agli adempimenti riguardanti la tempestiva predisposizione da parte delle amministrazioni competenti di relazioni, dati e informazioni richiesti dagli organi parlamentari nel corso dei procedimenti legislativi, assicurando la presenza dei rappresentanti del Governo ai lavori del comitato per la legislazione;

m) curare i rapporti con le Camere per l'informazione e la trasmissione dei dati relativi allo stato di attuazione delle leggi, assicurando il costante coordinamento con i Ministeri interessati e con i Dipartimenti della Presidenza del Consiglio.

Il Ministro Folloni esercita altresì le funzioni attribuitegli dal capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1993, recante il regolamento interno del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 15 novembre 1993.

Le funzioni oggetto del presente decreto possono essere esercitate anche per il tramite di un Sottosegretario di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 10 novembre 1998

Il Presidente: D'ALEMA

Registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1998
Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 118

98A10077

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 novembre 1998.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro dott.ssa Katia Bellillo in materia di affari regionali.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1998, con il quale al Ministro senza portafoglio dott.ssa Katia Bellillo è stato conferito l'incarico per gli affari regionali;

Visti gli articoli 5 e 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dal 22 ottobre 1998, il Ministro senza portafoglio per gli affari regionali dott.ssa Katia Bellillo è delegata ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, di vigilanza e verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relativamente alle seguenti materie:

a) esame delle leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione, nonché conflitti di attribuzione tra Stato e regioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 della Costituzione;

b) azione del Governo inerente ai rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche relativamente ai rapporti tra queste e gli enti locali, nonché il particolare procedimento per le impugnative delle leggi regionali e provinciali conseguenti all'applicazione dell'art. 97 dello statuto speciale di autonomia della regione Trentino-Alto Adige;

c) elaborazione di provvedimenti di natura normativa ed amministrativa concernenti le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche con riguardo alle norme di attuazione degli statuti;

d) problemi delle minoranze linguistiche e dei territori di confine;

e) compimento di atti dovuti in sostituzione di organi regionali inadempienti nell'esercizio di funzioni delegate ed in attuazione di obblighi comunitari, definendo le relative proposte in collaborazione con i Ministri competenti per settore;

f) attività dei commissariati del Governo nelle regioni a statuto ordinario e nelle province autonome di Trento e Bolzano, nonché delle corrispondenti rappresentanze dello Stato nelle regioni a Statuto speciale, sotto i profili organizzativo, logistico, funzionale e di programmazione finanziaria; nomina dei presidenti e degli altri componenti delle commissioni statali di controllo sulle amministrazioni regionali, previo concerto con il Ministro dell'interno; costituzione e nomina del comitato tecnico di coordinamento delle attività delle commissioni stesse, di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 479;

g) presidenza, qualora il Presidente del Consiglio dei Ministri non intenda assumerla personalmente, della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nonché della conferenza unificata di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

h) rapporti con i comitati interministeriali e con gli altri organi collegiali istituiti presso amministrazioni statali, le determinazioni dei quali incidano su competenze regionali, verificandone e promuovendone l'attuazione coordinata da parte di amministrazioni statali, enti pubblici e società a partecipazione pubblica;

i) definizione di questioni concernenti l'attività delle regioni di rilievo internazionale e comunitario;

l) atti relativi alle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa nelle regioni, ove sia previsto l'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il Ministro è altresì delegato a:

a) designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi di studio, tecnico-amministrativi e consultivi, operanti, nelle materie oggetto del presente decreto, presso altre amministrazioni ed istituzioni;

b) costituire commissioni di studio e consulenza e gruppi di lavoro nelle materie oggetto del presente decreto;

c) provvedere, nelle predette materie, ad intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni.

È fatto salvo quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 ottobre 1998, relativo alla delega di funzioni al Sottosegretario di Stato sen. Franco Bassanini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 10 novembre 1998

Il Presidente: D'ALEMA

Registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1998
Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 117

98A10078

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 novembre 1998.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro dott. Enrico Letta in materia di politiche comunitarie.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1998, con il quale al Ministro senza portafoglio dott. Enrico Letta è stato conferito l'incarico per le politiche comunitarie;

Visti gli articoli 5 e 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Viste le vigenti disposizioni recanti attribuzioni al Ministro medesimo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il Ministro senza portafoglio per le politiche comunitarie dott. Enrico Letta, salve le competenze attribuite dalla legge al Ministro degli affari esteri, è delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo, di promozione, di iniziative, anche normative, di verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative:

a) alle attività inerenti all'attuazione delle politiche comunitarie di carattere generale o per specifici settori, assicurandone coerenza e tempestività, nonché alle attività inerenti alla partecipazione dello Stato italiano alla formazione di atti e normative comunitari;

b) all'attuazione della legge 16 aprile 1987, n. 183, e della legge 9 marzo 1989, n. 86, in particolare per quanto concerne la predisposizione, sulla base delle indicazioni delle amministrazioni interessate, degli indirizzi del Parlamento e del parere della conferenza Stato-regioni, del disegno di legge comunitaria, seguendone anche il relativo iter parlamentare, nonché all'attuazione di questa ultima legge;

c) all'armonizzazione fra legislazione nazionale e normative comunitarie, individuando nella citata legge comunitaria annuale gli strumenti idonei a recepire nell'ordinamento interno gli atti comunitari che implicano provvedimenti di attuazione ed assicurando l'adempimento dell'obbligo comunitario;

d) alle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea relative al mercato interno, rappresentando l'Italia, ove occorra in collaborazione con i Ministri interessati agli argomenti in discussione;

e) all'adeguamento coerente e tempestivo delle amministrazioni pubbliche agli atti comunitari, nonché alla conformità e alla tempestività delle azioni volte a prevenire l'insorgere di contenzioso e ad adempiere alle pronunce della Corte di giustizia delle Comunità europee;

f) alla decisione sull'opportunità di presentare ricorsi di fronte alla Corte di giustizia per la tutela di situazioni di rilevante interesse nazionale, nonché alla decisione di intervenire in procedimenti in corso nei quali siano in discussione questioni di rilievo nazionale;

g) alla presidenza del comitato consultivo di cui all'art. 4, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183;

h) alla formazione di operatori pubblici e privati con riferimento ai temi e ai problemi comunitari, avvalendosi anche del comitato di cui all'art. 58 della legge 22 febbraio 1994, n. 146;

i) alle attività di informazione previste dall'art. 13 della legge 9 marzo 1989, n. 86;

l) al coordinamento, nella fase di predisposizione della normativa comunitaria, delle amministrazioni pubbliche competenti per settore e, d'intesa con esse, alla consultazione degli operatori privati e delle parti sociali interessate, ai fini della definizione della posizione italiana;

m) alla convocazione e allo svolgimento della sessione comunitaria della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di cui all'art. 10 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e dell'art. 5 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di raccordare le linee della politica nazionale relative all'elaborazione degli atti comunitari con le esigenze rappresentate dalle autonomie territoriali;

n) all'informazione dei rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo, al comitato economico e sociale ed al comitato delle regioni sulle posizioni italiane nelle materie di interesse comunitario;

o) alla promozione, in collaborazione con le istituzioni comunitarie, della diffusione dell'informazione sulle attività della Unione europea e delle iniziative volte a rafforzare la coscienza della cittadinanza dell'Unione;

p) alla promozione delle candidature di cittadini italiani presso le istituzioni comunitarie.

Il Ministro è altresì delegato a:

a) designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi di studio, tecnico-amministrativi e consultivi, operanti, nelle materie oggetto del presente decreto, presso altre amministrazioni ed istituzioni;

b) costituire commissioni di studio e consulenza e gruppi di lavoro nelle materie oggetto del presente decreto;

c) provvedere, nelle predette materie, ad intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni.

Il decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 10 novembre 1998

Il Presidente: D'ALEMA

Registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1998
Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 119

98A10079

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 novembre 1998.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro dott. Angelo Piazza in materia di funzione pubblica.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1998, con il quale al Ministro senza portafoglio dott. Angelo Piazza è stato conferito l'incarico per la funzione pubblica;

Visti gli articoli 5 e 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Viste le vigenti disposizioni recanti attribuzioni al Ministro medesimo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dal 22 ottobre 1998, il Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica dott. Angelo Piazza è delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, di vigilanza e verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relativamente alle seguenti materie:

a) organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

b) iniziative di riordino e razionalizzazione di organi e procedure;

c) iniziative dirette ad assicurare l'efficienza e la produttività delle pubbliche amministrazioni, la trasparenza dell'azione amministrativa ed il miglioramento dei rapporti tra la pubblica amministrazione e cittadini;

d) iniziative e misure di carattere generale volte a garantire la piena ed effettiva applicazione ed attuazione delle leggi nelle pubbliche amministrazioni, nonché quelle inerenti alle sedi di lavoro, ai servizi sociali e alle strutture delle pubbliche amministrazioni;

e) attuazione della legge 29 marzo 1983, n. 93, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, della legge 12 giugno 1990, n. 146, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché della legge 20 marzo 1975, n. 70, e delle altre leggi di soppressione e riordino enti pubblici;

f) Scuola superiore della pubblica amministrazione, Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, presidenza della conferenza dei dirigenti generali preposti ai servizi del personale e di organizzazione;

g) attività residuali della segreteria dei ruoli unici e l'attuazione della normativa della legge 27 ottobre 1988, n. 482.

Il Ministro è altresì delegato a:

a) concorrere con la Presidenza del Consiglio dei Ministri all'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e della legge 16 giugno 1998, n. 191;

b) designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi di studio, tecnico-amministrativi e consultivi, operanti, nelle materie oggetto del presente decreto, presso altre amministrazioni ed istituzioni;

c) costituire commissioni di studio e consulenza e gruppi di lavoro nelle materie oggetto del presente decreto;

d) provvedere, nelle predette materie, ad intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni.

Sono fatte salve le competenze attribuite dalla legge direttamente al Ministro e al Dipartimento della funzione pubblica, nonché quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 ottobre 1998, relativo alla delega di funzioni al Sottosegretario di Stato sen. Franco Bassanini.

Le funzioni oggetto del presente decreto possono essere esercitate anche per il tramite di un Sottosegretario di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 10 novembre 1998

Il Presidente: D'ALEMA

Registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1998
Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 120

98A10080

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 novembre 1998.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro on. Livia Turco in materia di solidarietà sociale.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1998, con il quale al Ministro senza portafoglio on. Livia Turco e stato conferito l'incarico per la solidarietà sociale;

Visti gli articoli 5 e 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Viste le vigenti disposizioni recanti attribuzioni al Ministro medesimo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale on. Livia Turco è delegata ad esercitare le funzioni di programmazione, di indirizzo, di coordinamento e di promozione di iniziative, anche normative, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, avvalendosi, ove necessario, dei mezzi di comunicazione, nelle materie concernenti:

a) le politiche per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, anche mediante la determinazione dei principi e degli obiettivi della politica sociale, dei criteri generali per la programmazione della rete degli interventi di integrazione sociale da attuare a livello locale e degli standard dei servizi essenziali, nonché mediante la valutazione ed il monitoraggio dell'efficacia della spesa per le politiche sociali;

b) le politiche per la famiglia, con particolare riguardo al sostegno alla maternità ed alla paternità al fine di consentire di conciliare la vita lavorativa e familiare;

c) le politiche per i minori, promuovendo e coordinando tutte le iniziative volte a tutelare i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza ed a contrastare ogni forma di violenza e di abuso dei minori, nonché a fronteggiare, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, gli interventi in caso di emergenze di carattere internazionale, anche verificando l'attuazione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989;

d) le politiche per l'adozione, portando anche a conclusione, d'intesa con i Ministri degli affari esteri e di grazia e giustizia, la riforma della legislazione in materia;

e) le politiche giovanili, coordinando gli scambi internazionali giovanili ed attuando i programmi per la gioventù promossi dall'Unione europea, avvalendosi del Comitato italiano gioventù per l'Europa, nonché svolgendo una funzione di monitoraggio sull'attuazione delle leggi nazionali in materia di politiche giovanili;

f) le politiche per gli anziani, promuovendo e coordinando le azioni a tutela della vita delle persone anziane, anche mediante la predisposizione della relazione biennale al Parlamento sulla condizione dell'anziano;

g) le politiche a favore dei disabili, promuovendo indagini statistiche e conoscitive sull'handicap, anche mediante la Conferenza nazionale sulle politiche dell'handicap e la predisposizione della relazione annuale al Parlamento sull'handicap;

h) le politiche contro l'esclusione sociale; avvalendosi della Commissione d'indagine sulla povertà e sull'emarginazione, promuovendo le azioni finalizzate a contrastare le nuove povertà e curando la sperimentazione dell'istituto del reddito minimo di inserimento;

i) le politiche per l'associazionismo di promozione sociale e del volontariato, promuovendo le attività a favore del disagio sociale ed avvalendosi dell'Osservatorio nazionale per il volontariato;

j) le politiche per contrastare le tossicodipendenze e le alcooldipendenze, anche mediante la presidenza del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga e coordinandosi con l'Osservatorio europeo sulle tossicodipendenze;

k) le politiche migratorie, con particolare riguardo all'integrazione sociale degli immigrati, anche mediante la presidenza della Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, al contrasto del fenomeno del razzismo e della xenofobia, anche in coordinamento con l'Osservatorio europeo dei fenomeni del razzismo e della xenofobia, al coordinamento delle iniziative volte ad accogliere temporaneamente i minori stranieri, anche avvalendosi del Comitato per i minori stranieri, alla partecipazione all'elaborazione del documento programmatico sulla politica dell'immigrazione e degli stranieri sul territorio dello Stato ed al decreto di determinazione delle quote per l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato, al coordinamento degli interventi umanitari in Italia e all'estero, alla promozione, d'intesa con il Ministro dell'interno, della riforma della legislazione in materia di cittadinanza;

l) le politiche per l'inclusione e la coesione sociale, coordinando i rapporti con gli organismi dell'Unione europea operanti nel settore delle politiche sociali, con particolare riguardo alla programmazione ed alla gestione dei fondi comunitari nelle materie di promozione dell'inclusione e della coesione sociale.

Il Ministro è altresì delegato:

1) ad assicurare l'applicazione dei seguenti provvedimenti legislativi:

decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza»;

legge 19 luglio 1991, n. 216 «Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose»;

legge 11 agosto 1991, n. 266 «Legge-quadro sul volontariato»;

legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;

decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174 «Partecipazione italiana alle iniziative internazionali in favore dell'Albania»;

legge 28 agosto 1997, n. 284 «Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati»;

legge 28 agosto 1997, n. 285 «Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza»;

legge 23 dicembre 1997, n. 451 «Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia»;

legge 27 dicembre 1997, n. 449 «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica» (art. 59, commi 44-46);

legge 21 maggio 1998, n. 162 «Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave»;

decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237 «Disciplina dell'introduzione in via sperimentale, in talune aree, dell'istituto del reddito minimo di inserimento»;

legge 3 agosto 1998, n. 269 «Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù»;

2) ad assicurare l'esecuzione dei compiti che ogni altra legge assegna al Ministro già denominato per gli affari sociali o per la famiglia e la solidarietà sociale;

3) a provvedere, nelle materie di cui al presente decreto, ad intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni;

4) a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi di studio, tecnico-amministrativi e consultivi, operanti, nelle materie di cui alla presente delega, presso altre amministrazioni ed istituzioni;

5) a costituire comitati, commissioni ed altri organismi collegiali di studio, consulenza e supporto tecnico nelle materie di cui al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 10 novembre 1998

Il Presidente: D'ALEMA

Registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1998
Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 121

98A10081

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 novembre 1998.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro dott. Enrico Micheli in materia di aree urbane, Roma Capitale e Giubileo del 2000.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 5 novembre 1998, con il quale al Ministro dei lavori pubblici dott. Enrico Micheli è stato conferito l'incarico per le aree urbane, per Roma Capitale e per il Giubileo del 2000;

Visti gli articoli 5 e 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Il Ministro dei lavori pubblici dott. Enrico Micheli, ferme restando le competenze attribuite dalla legge ai singoli Ministeri e alle regioni, è delegato ad esercitare i compiti e le funzioni relativi alle seguenti disposizioni legislative, ivi compresi quelli di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, di vigilanza, di verifica e di controllo:

a) legge 24 marzo 1989, n. 122, recante disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate;

b) decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1989, n. 205, recante interventi infrastrutturali nelle aree interessate dai campionati mondiali di calcio del 1990, con riferimento all'art. 6, comma 3;

c) decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1989, n. 246, recante interventi urgenti per il risanamento e lo sviluppo della città di Reggio Calabria;

d) legge 15 dicembre 1990, n. 396, recante interventi per Roma Capitale della Repubblica (d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, per quanto attiene alla rilocalizzazione delle sedi e degli uffici delle pubbliche amministrazioni);

e) legge 18 marzo 1991, n. 99, recante interventi urgenti per opere connesse alla Esposizione internazionale Colombo '92;

f) legge 28 giugno 1991, n. 208, recante interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e ciclo-pedonali nelle aree urbane;

g) legge 26 febbraio 1992, n. 211, recante interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa;

h) legge 22 luglio 1975, n. 382, recante norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione, relativamente all'art. 3 per quanto concerne le attività connesse alla gestione delle aree urbane;

i) legge 23 dicembre 1992, n. 498, recante norme su interventi urgenti in materia di finanza pubblica, con particolare riferimento all'art. 12 cosi come integrato dall'art. 1, comma 5, della legge 4 dicembre 1993, n. 493, per quanto concerne la gestione di servizi pubblici anche attraverso società miste;

l) legge 7 agosto 1997, n. 270, concernente il piano degli interventi di interesse nazionale relativi ai percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio.

Al Ministro Micheli è inoltre delegato ogni altro compito attribuito per legge al Ministro per le aree urbane, nonché la gestione operativa degli interventi per Roma Capitale e di quelli relativi al Giubileo dell'anno 2000, anche al di fuori del Lazio, ivi comprese le deliberazioni di approvazione, modificazione e integrazione del piano degli interventi, nonché la presidenza della Commissione per l'attuazione della legge 7 agosto 1997, n. 270, con esclusione della presidenza della Commissione nazionale di cui all'art. 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, richiamata dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, e della presidenza della Commissione mista tra lo Stato italiano e la Santa Sede per il Giubileo.

Il Ministro Micheli è delegato altresì ad esecitare i seguenti compiti:

a) promozione, d'intesa con i Ministri competenti, di programmi di completamento e potenziamento di parcheggi e di sistemi integrati di trasporto nelle aree urbane e metropolitane e tra di esse, anche con riferimento alla integrazione con i sistemi europei, sulla base delle direttive del CIPE e delle indicazioni del Piano generale dei trasporti;

b) interventi dell'amministrazione centrale volti alla delocalizzazione di attività amministrative e produttive, al riutilizzo delle aree dismesse, al contenimento di emissioni e rumori nocivi, attraverso idonee misure, nel rispetto delle autonomie regionali e locali ed anche mediante intese ed accordi di programma;

c) finanziamento degli interventi di cui alle lettere *a)* e *b)* e determinazione dei relativi criteri, attivando le disponibilità già fissate nelle leggi di bilancio e finanziarie, nonché favorendo nuove forme di partecipazione del capitale privato ed accordi quadro con aziende ed istituti di credito;

d) predisposizione di tutti gli interventi, legislativi ed amministrativi, riguardanti la definizione, l'assetto e la gestione, per quanto di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, delle aree metropolitane;

e) istituzione di comitati ed altri organi collegiali di studio, di consulenza e di supporto tecnico nelle materie di cui al presente decreto;

f) designazione dei rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi di studio, tecnico-amministrativi e consultivi, operanti nelle materie oggetto del presente decreto presso altre amministrazioni ed istituzioni;

g) vigilanza sull'Ente esposizione universale (E.U.R.) di Roma, nonché iniziative per un provvedimento di riforma e per il potenziamento delle strutture e delle attività del medesimo Ente;

h) promozione, d'intesa con i Ministri competenti, di programmi finalizzati alla ottimizzazione dei servizi pubblici nelle aree urbane;

i) elaborazione di proposte per la costituzione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri di un organo di coordinamento dei rapporti fra lo Stato e le aree urbane e metropolitane, finalizzato alla promozione delle attività economiche, sociali, culturali ed alla introduzione di tecnologie innovative nelle aree urbane e metropolitane;

l) la Presidenza del Comitato nazionale per Habitat II - Conferenza mondiale delle Nazioni unite sugli insediamenti umani, ivi comprese le attività conseguenti alla Conferenza medesima.

Per l'esercizio delle attribuzioni previste dal presente decreto, il Ministro Micheli si avvale del Dipartimento per le aree urbane di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 febbraio 1990, n. 110, e dell'Ufficio del programma per Roma Capitale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 maggio 1991, n. 170.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 10 novembre 1998

Il Presidente: D'ALEMA

Registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1998
Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 124

98A10082

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 novembre 1998.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro dott. Pier Luigi Bersani in materia di turismo.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1998, con il quale al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dott. Pier Luigi Bersani è stato conferito l'incarico per il turismo;

Visti gli articoli 5 e 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la vigente normativa in materia di turismo ed in particolare quella contenuta nel decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dott. Pier Luigi Bersani è delegato ad esercitare le funzioni in materia di turismo attribuite dalla vigente normativa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le funzioni oggetto del presente decreto possono essere esercitate anche per il tramite di un Sottosegretario di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 10 novembre 1998

Il Presidente: D'ALEMA

Registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1998
Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 125

98A10083

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 novembre 1998.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro on. avv. Rosa Russo Jervolino in materia di coordinamento della protezione civile.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1998, con il quale al Ministro dell'interno on. Rosa Russo Jervolino è stato conferito l'incarico per il coordinamento della protezione civile;

Visti gli articoli 5 e 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante istituzione del Servizio nazionale della protezione civile, con la quale sono stati definiti le attività e i compiti di protezione civile;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1 della predetta legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono affidati al Presidente del Consiglio dei Ministri, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale della protezione civile, la promozione ed il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale;

Ritenuta l'opportunità di delegare tutte le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno on. Rosa Russo Jervolino, la quale può esercitarle anche per il tramite di un Sottosegretario di Stato, con esclusione del potere di ordinanza di cui all'art. 5 della legge medesima;

Sentito il Consiglio di Ministri;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 22 ottobre 1998, il Ministro dell'interno on. Rosa Russo Jervolino è delegata ad esercitare tutte le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Il Ministro è, altresì, delegato:

a) alla pianificazione di emergenza ed all'utilizzazione dei mezzi di soccorso e di protezione ai fini della difesa civile;

b) ai rapporti con gli Stati esteri per tutte le attività di protezione civile, previa intesa con il Ministero degli affari esteri e con gli enti e gli organismi che svolgono all'estero attività scientifiche interessanti la protezione civile.

Tutte le funzioni oggetto del presente decreto possono essere esercitate anche per il tramite di un Sottosegretario di Stato, con esclusione del potere di ordinanza di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 10 novembre 1998

Il Presidente: D'ALEMA

Registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1998
Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 123

98A10084

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 9 novembre 1998.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Volterra.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per le regioni Toscana ed Umbria, prot. 10590 dell'11 settembre 1998, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento della Conservatoria dei registri immobiliari di Volterra;

Tenuto che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi ad un guasto del personal computer pilota;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato l'irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue: dal 16 al 21 luglio 1998 - Regione Toscana - Conservatoria dei registri immobiliari di Volterra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 1998

Il direttore generale: VACCARI

98A10045

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 6 novembre 1998.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-18), con decorrenza 30 ottobre 1998 e scadenza 28 aprile 2000, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei prestiti da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 novembre 1998 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 67.631 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1998 con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di diciotto mesi (CTZ-18), con decorrenza 30 ottobre 1998 e scadenza 28 aprile 2000;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Vista la legge 17 dicembre 1997, n. 433, recante la delega al Governo per l'introduzione dell'euro, ed in particolare l'art. 10, riguardante la dematerializzazione degli strumenti finanziari pubblici e privati;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, ed in particolare l'art. 40, secondo comma, ove si prevede che, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 1 del medesimo articolo, il Tesoro non rilascia più titoli rappresentativi di prestiti;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 7 agosto 1998, con cui sono state stabilite ulteriori modalità per l'attuazione delle disposizioni riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una terza tranche di (CTZ-18), con decorrenza 30 ottobre 1998 e scadenza 28 aprile 2000, fino all'importo massimo di nominali lire 2.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 22 ottobre 1998, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 22 ottobre 1998.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 22 ottobre 1998, entro le ore 13 del giorno 11 novembre 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 22 ottobre 1998.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 22 ottobre 1998, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 11 novembre 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei «CTZ-l8», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 novembre 1998, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 16 novembre 1998; la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2000, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 4691 (unità previsionale di base 3.1.5.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A10046

DECRETO 6 novembre 1998.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-24), con decorrenza 15 ottobre 1998 e scadenza 16 ottobre 2000, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei prestiti da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 novembre 1998 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 67.631 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 7 e 22 ottobre 1998 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi (CTZ-24), con decorrenza 15 ottobre 1998 e scadenza 16 ottobre 2000;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Vista la legge 17 dicembre 1997, n. 433, recante la delega al Governo per l'introduzione dell'euro, ed in particolare l'art. 10, riguardante la dematerializzazione degli strumenti finanziari pubblici e privati;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, ed in particolare l'art. 40, secondo comma, ove si prevede che, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 1 del medesimo articolo, il Tesoro non rilascia più titoli rappresentativi di prestiti;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 7 agosto 1998, con cui sono state stabilite ulteriori modalità per l'attuazione delle disposizioni riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una quinta tranche di «CTZ-24», con decorrenza 15 ottobre 1998 e scadenza 16 ottobre 2000, fino all'importo massimo di nominali lire 2.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 7 ottobre 1998, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 7 ottobre 1998.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 7 ottobre 1998, entro le ore 13 del giorno 11 novembre 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 7 ottobre 1998.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 7 ottobre 1998, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 11 novembre 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 novembre 1998, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 16 novembre 1998; la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2000, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 4691 (unità previsionale di base 3.1.5.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A10047

DECRETO 11 novembre 1998.

Rettifica al decreto ministeriale 21 settembre 1998 relativo alle modalità di rimborso anticipato dei titoli di debito pubblico e delle frazioni di capitale di importo inferiore a cinque milioni di capitale nominale.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il proprio decreto n. 103977 del 21 settembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 25 settembre 1998, con il quale è stato disposto il rimborso anticipato di titoli appartenenti a prestiti vigenti emessi dal Tesoro di importo inferiore a lire cinque milioni, nonché delle frazioni di capitale inferiori a tale cifra;

Considerato che al primo rigo dell'allegato *A* del suddetto provvedimento, per un mero errore materiale, in luogo del prestito «B.T.P. 12,00% - 17.01.92/1999 - codice 12688» è stato indicato il prestito «B.T.P. 9,50% - 01.02.96/1999 - codice 36747», e ritenuto di provvedere alla necessaria rettifica;

Decreta:

L'allegato *A* del decreto ministeriale n. 103977 del 21 settembre 1998, citato nelle premesse, è sostituito da quello allegato al presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 1998

Il Ministro: CIAMPI

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 13 novembre 1998.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Benevento e Caserta.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 413, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380 di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273 che estende gli interventi compensativi del fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calmità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Campania degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 5 agosto 1998 al 17 agosto 1998 nella provincia di Benevento;

grandinate del 17 agosto 1998 nella provincia di Caserta;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sotto elencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Benevento: grandinate del 5 agosto 1998, del 6 agosto 1998, del 17 agosto 1998, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c) d)*, nel territorio dei comuni di Airola, Bonea, Bucciano, Dugenta, Moiano, Montesarchio, Sant'Agata de' Goti;

Caserta: grandinate del 17 agosto 1998, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c) d)*, nel territorio dei comuni di Alvignano, Caiazzo, Castel Campagnano, Dragoni, Ruviano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 1998

Il Ministro: DE CASTRO

98A10057

DECRETO 13 novembre 1998.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Brindisi e Taranto.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 413, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380 di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273 che estende gli interventi compensativi del fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calmità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei

territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Puglia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali del 19 agosto nella provincia di Brindisi;

grandinate del 21 agosto 1998 nella provincia di Taranto;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali nei sotto elencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Brindisi:

piogge alluvionali del 19 agosto 1998, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c) d), f)*, nel territorio dei comuni di Cisternino, Fasano, Ostuni;

piogge alluvionali del 19 agosto 1998, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, e provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio del comune di Ostuni;

Taranto: grandinate del 21 agosto 1998, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c) d)*, nel territorio del comune di Crispiano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 1998

Il Ministro: DE CASTRO

98A10058

DECRETO 13 novembre 1998.

Estensione al comune di Trevi dell'applicazione delle provvidenze per il ripristino delle strutture olivicole.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 413, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 1998, pubblicatonella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 1° agosto 1998, con il quale è stato tra l'altro, dichiarato il carattere di eccezionalità delle gelate verificatesi dal 30 dicembre 1996 al 31 dicembre 1996 in alcuni comuni delle provincia di Perugia per l'applicazione delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), e), f)*;

Viste le delibere di giunta regionale n. 2309 del 13 maggio 1998 e n. 3589 del 25 giugno 1998, con le quali la regione Umbria propone di estendere l'applicazione delle provvidenze per il ripristino delle strutture olivicole, di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, della legge n. 185/1992, al territorio del comune di Trevi, già delimitato per i danni alle produzioni causati dallo stesso evento;

Ritenuto di accogliere la proposta integrativa;

Decreta:

In conformità a quanto indicato nelle premesse, è estesa al comune di Trevi, della provincia di Perugia, l'applicazione delle provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, della legge 14 febbraio 1992, n. 185.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 1998

Il Ministro: DE CASTRO

98A10059

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 2 novembre 1998.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo assimilabile in Italia a quello di «tecnico sanitario di laboratorio biomedico».

IL DIRIGENTE GENERALE

DELL'UFFICIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DEGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51, relativa ad un sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE;

Visto in particolare l'art. 1 che prevede che alle condizioni stabilite delle disposizioni dello stesso decreto legislativo sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di «Brevet de Technicien Supérieur en analyses biologiques» conseguito in Francia dalla sig.ra Mardi Laila cittadina francese;

Ritenuto che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 1, comma 2 e 3 del richiamato decreto legislativo n. 319/1994, quale titolo assimilabile in Italia a quello di «tecnico sanitario di laboratorio biomedico»;

Udito il parere della conferenza dei servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994;

Considerato che ai sensi dell'art. 8 comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 319/1994 il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale,

Vista la richiesta della sig.ra Mardi Laila di voler sostenere la suddetta prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale, 4 agosto 1998, con il quale sono state stabilite le modalità per l'effettuazione della prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale, 4 agosto 1998, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice per l'espletamento della prova attitudinale prevista dall'art. 2 del decreto dirigenziale sopra citato;

Visto il verbale del 16 ottobre 1998 della Commissione esaminatrice;

Visto l'art. 13 dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, che attribuisce al Ministero della sanità la competenza per il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il titolo di studio di «Brevet de Technicien Supérieur analyses biologiques» conseguito in Francia in data 16 giugno 1995 dalla sig.ra Mardi Laila nata a Parigi il 20 dicembre 1974, è riconosciuto quale titolo assimilabile in Italia a quello di «tecnico sanitario di laboratorio biomedico»;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 1998

Il dirigente generale: D'ARI

98A10036

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 3 novembre 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Flor Senna», in Piancastagnaio.

IL DIRETTORE

DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI SIENA

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma primo, prima parte, che così dispone: «le società cooperative che non sono in condizioni di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione possono essere sciolte»;

Visto l'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la circolare ministeriale n. 33/96 del 7 marzo 1996;

Considerato che, a seguito degli accertamenti effettuati, la società cooperativa «Flor Senna», con sede in Piancastagnaio (Siena), risulta trovarsi nelle condizioni di cui al succitato art. 2544 del codice civile;

Preso atto del parere favorevole al provvedimento dello scioglimento per atto dell'autorità - di cui all'art. 2544 del codice civile senza nomina commissario liquidatore - espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 14 ottobre 1998;

Considerato che non sussistono rapporti patrimoniali da definire;

Decreta:

lo scioglimento della società cooperativa «Flor Senna», con sede in Piancastagnaio (Siena), località Casa del Corto costituita con rogito notaio dott. Andrea Pescatori in data 17 settembre 1985, repertorio n. 124, registro società n. 2237, BUSC n. 1048/214408, senza ricorso alla nomina del liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Siena, 3 novembre 1998

Il direttore: TANINI

98A10044

DECRETO 3 novembre 1998.

Scioglimento della società cooperativa «CO.AL.MIN. a r.l.», in Fiuggi.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 14 marzo 1998 eseguita nei confronti della società cooperativa «CO.AL.MIN. a r.l.», dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere della Commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Tenuto conto del parere espresso dal Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali con nota n. 85017 del 6 ottobre 1998;

Decreta:

La società cooperativa «CO.AL.MIN. a r.l.», con sede in Fiuggi, costituita per rogito notaio dott. Di Giovine Roberto in data 21 gennaio 1982, repertorio n. 636, registro imprese n. 3344 del tribunale di Frosinone, BUSC n. 940/190105, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 3 novembre 1998

Il direttore: NECCI

98A10048

DECRETO 3 novembre 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa Torcoop a r.l.», in Torrice.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 5 marzo 1998 eseguita nei confronti della società cooperativa «Cooperativa Torcoop a r.l.», dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere della Commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Tenuto conto del parere espresso dal Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali con nota n. 85017 del 6 ottobre 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa Torcoop a r.l.», con sede in Torrice, costituita per rogito notaio dottor Seraschi Pio, in data 7 maggio 1986, repertorio n. 334, registro imprese n. 4878 del tribunale di Frosinone, BUSC n. 1208/1986, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 3 novembre 1998

Il direttore: NECCI

98A10049

DECRETO 3 novembre 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Società cooperativa SCA.VO.LSCO. a r.l.», in Castro dei Volsci.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dell'11 febbraio 1998 eseguita nei confronti della società cooperativa «Società cooperativa SCA.VO.LSCO. a r.l.», dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere della Commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La società cooperativa «Soc. coop. SCA.VO.LSCO. a r.l.», con sede in Castro dei Volsci, costituita per rogito notaio dott. Fragomeni Carlo, in data 19 novembre 1985, repertorio n. 2951, registro imprese n. 4673 del tribunale di Frosinone, BUSC n. 1133/216231, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 3 novembre 1998

Il direttore: NECCI

98A10050

DECRETO 10 novembre 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Agricola braccianti di Settepolesini», in Settepolesini di Bondeno.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FERRARA

Visto l'art. 2544 del codice civile

Vista la legge 17 luglio 1975, n, 400;

Atteso che l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Tenuto conto del decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544, del codice civile, comma 1;

Considerato il decreto ministeriale n. 687 del 7 novembre 1997 di unificazione degli ex uffici provinciali del lavoro e degli ex ispettorati nelle direzioni provinciali del lavoro;

Valutate le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata dalla lega nazionale delle cooperative e mutue dalla quale sono emersi i presupposti dello scioglimento senza nomina di commissario liquidatore ex art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole della Commissione centrale espresso all'unanimità nella riunione del 14 ottobre 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Agricola braccianti di Settepolesini», con sede in Settepolesini di Bondeno (Ferrara), costituita per rogito notaio dott. Severo Maisto, in data 10 febbraio 1971, repertorio n. 9895, registro delle società n. 3408 del tribunale di Ferrara, è sciolta senza nomina di commissario liquidatore in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile, comma 1, e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2.

Ferrara, 10 novembre 1998

Il direttore: DE ROGATIS

98A10051

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 6 novembre 1998.

Determinazione dei tassi massimi di interesse da applicare ai contratti di assicurazione sulla vita ed alle operazioni di capitalizzazione espressi in lire. (Provvedimento n. 1036-G).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto l'art. 18, paragrafo B), della direttiva 10 novembre 1992, n. 96, mediante la quale vengono coordinate le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti le assicurazioni dirette sulla vita nei Paesi aderenti all'Unione europea;

Visto l'art. 22, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE, secondo il quale le ipotesi attuariali poste a base del calcolo dei premi applicati per le assicurazioni e per le operazioni indicate al punto A) della tabella di cui all'allegato I al citato decreto legislativo, devono essere fissate nel rispetto dei limiti indicati nel provvedimento di cui all'art. 23, comma 1, del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE, che pone a carico dell'ISVAP l'obbligo di procedere all'individuazione di un tasso massimo di interesse da applicare a tutti i contratti da stipulare in lire italiane che contengono una garanzia di tasso di interesse;

Visto l'art. 23, comma 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE che consente all'ISVAP di stabilire, in deroga al tasso massimo di cui al comma 1, per specifiche categorie contrattuali, valori diversi del tasso massimo di interesse;

Visto il provvedimento ISVAP n. 79 del 21 novembre 1995, così come modificato ed integrato dal provvedimento n. 844 del 1° aprile 1998;

Considerata l'esigenza di apportare modifiche alle disposizioni in materia di tasso massimo di interesse da applicare a tutti i contratti da stipulare in lire italiane che contengono una garanzia di tasso di interesse;

Dispone:

Art. 1.

Per i contratti di assicurazione e di capitalizzazione da stipulare che siano espressi in lire e che contengono una garanzia di tasso di interesse, il valore annuo posticipato che quest'ultimo può al massimo assumere è misurato su una scala non continua i cui termini variano in ragione di un quarto di punto percentuale e viene determinato mensilmente secondo la metodologia di seguito descritta.

All'inizio di ogni mese vengono presi in considerazione gli ultimi tre valori mensili noti del 60% del tasso medio di rendimento dei prestiti obbligazionari emessi dallo Stato, definito al successivo art. 2 e denominato TMO.

Se ciascuno di tali valori si discosta dal tasso massimo in vigore, nello stesso segno ed in misura superiore al 15% o comunque in misura superiore a mezzo punto percentuale, il nuovo tasso massimo applicabile è pari a quello che, nella scala non continua di cui al comma 1, risulta più prossimo alla media di tali valori, con il limite superiore del 4%. In caso contrario, viene mantenuto il tasso massimo in vigore.

Il nuovo tasso massimo dovrà trovare applicazione entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.

Art. 2.

Il TMO di ciascun mese è dato dal minore fra i due seguenti valori, determinati in base ai dati pubblicati dalla Banca d'Italia:

a) la media aritmetica semplice dei tassi di rendimento lordo a scadenza dei BTP con vita residua superiore a 6 anni, relativi al mese considerato;

b) la media aritmetica semplice dei tassi di rendimento sopra definiti, in relazione ai dodici mesi noti che terminano con il mese considerato.

Art. 3.

In deroga a quanto stabilito al precedente art. 1, per i contratti di assicurazione di puro rischio senza partecipazione agli utili, il tasso d'interesse annuo posticipato non può superare il valore del 4%.

Art. 4.

In deroga a quanto stabilito al precedente art. 1, e limitatamente ai primi 8 anni della durata contrattuale, per i contratti a premio unico di assicurazione non di puro rischio e di capitalizzazione, sempreché l'impresa disponga di un'idonea provvista di attivi per la copertura degli impegni assunti, il valore annuo posticipato

del tasso di interesse massimo viene misurato e determinato mensilmente secondo la metodologia di seguito descritta.

All'inizio di ogni mese vengono presi in considerazione gli ultimi tre valori mensili noti del 75% del TMO.

Se ciascuno di tali valori si discosta dal tasso massimo in vigore, nello stesso segno ed in misura superiore al 15% o comunque in misura superiore a mezzo punto percentuale, il nuovo tasso massimo applicabile è pari a quello che, nella scala non continua di cui all'art. 1, risulta più prossimo alla media di tali valori, con il limite superiore del 6%. In caso contrario, viene mantenuto il tasso massimo in vigore.

Il nuovo tasso massimo dovrà trovare applicazione entro un trimestre dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.

Art. 5.

In deroga a quanto stabilito al precedente art. 1, per i contratti a premio unico di assicurazione non di puro rischio e di capitalizzazione, con specifica provvista di attivi per la copertura degli impegni assunti, il tasso di interesse annuo posticipato massimo garantito si ottiene deducendo dal rendimento atteso lordo degli specifici attivi a copertura, la quota che verrà trattenuta dall'impresa su tale rendimento per i suddetti contratti.

Detto rendimento atteso lordo degli specifici attivi a copertura dovrà risultare, in particolare:

a) per i titoli di tipo «zero coupons bonds», pari al tasso di rendimento lordo effettivo;

b) per i titoli che forniscono un reddito fisso o un reddito minimo garantito, non superiore a quello che si otterrebbe considerando il reinvestimento dei relativi proventi lordi al tasso massimo di cui all'art. 1.

Il periodo di garanzia di tasso di interesse non potrà mai eccedere quello di scadenza degli attivi a copertura. Per il periodo successivo la garanzia finanziaria massima sarà quella indicata al precedente art. 1).

Art. 6.

Le condizioni di riscatto dei contratti di cui ai precedenti articoli 4 e 5 dovranno contenere specifiche clausole cautelative che consentano di tener conto di eventuali minusvalenze riferibili, all'epoca del riscatto, ai corrispondenti attivi a copertura.

Art. 7.

In deroga a quanto stabilito al precedente art. 1, per le assicurazioni di rendita vitalizia immediata senza facoltà di riscatto, con specifica provvista di attivi per la copertura degli impegni assunti, il tasso di interesse annuo posticipato non potrà superare il valore che si ottiene deducendo dal rendimento lordo atteso degli specifici attivi a copertura, la quota di tale rendimento trattenuta dall'impresa.

In ogni caso andrà considerata l'evoluzione del valore delle riserve matematiche dei contratti in esame e di conseguenza sarà necessario:

effettuare un adeguato scaglionamento della durata degli attivi a copertura nell'ambito della durata massima prevista per la garanzia del suddetto tasso di interesse per tener conto, in particolare, delle esigenze di liquidità che matureranno nel periodo di pagamento delle rendite;

prevedere l'applicazione della modalità di calcolo del rendimento atteso definito all'art. 5, punto *b),* limitatamente all'eventuale parte da reinvestire dei proventi lordi degli attivi suddetti.

Il periodo di garanzia di tasso di interesse non potrà mai eccedere quello di scadenza degli attivi a copertura. Per il periodo successivo la garanzia finanziaria massima sarà quella indicata al precedente art. 1.

Art. 8.

Gli attivi specifici di cui agli articoli 5 e 7 dovranno permanere nel patrimonio dell'impresa fino alla loro naturale scadenza in quanto necessari per la copertura degli impegni assunti, salvo la loro sostituzione con altre attività in grado di fornire analoghe garanzie di redditività sull'arco di tempo necessario.

Art. 9.

La gestione del portafoglio degli attivi a copertura degli impegni assunti tramite contratti di cui ai precedenti articoli 4, 5 e 7, dovrà essere ispirata a criteri di particolare prudenza avendo cura l'impresa di verificare che la composizione degli attivi sia coerente con la natura, con la durata media e con il livello degli impegni assunti.

Art. 10.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 4, 5 e 7 non si applicano:

ai contratti a premio unico le cui prestazioni si rivalutano annualmente in base al rendimento di una gestione separata che risulti al servizio di contratti anche di diverso tipo;

ai contratti a premio unico ricorrente, intendendo, per tale tipologia contrattuale, quelle polizze che garantiscono, mediante il pagamento di rate di premio annuali o con diversa periodicità, la costituzione di una quota di capitale con eventuale facoltà, per l'assicurato, di modificare l'importo della rata di premio stessa.

In tali casi il tasso massimo di interesse garantito sarà quello di cui al precedente art. 1.

Art. 11.

Nella definizione del tasso di interesse da garantire l'impresa dovrà considerare il rendimento effettivo degli attivi posseduti posti a copertura degli impegni assunti qualora lo stesso risulti inferiore al minore dei valori individuati nei citati articoli 1, 3 e 4.

Art. 12.

Ai fini della prima applicazione delle presenti disposizioni, il tasso massimo da prendere in considerazione ai sensi degli articoli 1 e 4 nel primo periodo di riferimento è quello che, nella scala non continua definita all'art. 1, risulta più prossimo ai valori relativi al mese di luglio 1998 determinati sulla base della metodologia stabilita con il provvedimento ISVAP n. 79 del 21 novembre 1995.

Art. 13.

I provvedimenti n. 79 del 21 novembre 1995 e n. 844 del 1° aprile 1998 sono abrogati.

Art. 14.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà efficacia a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione.

Roma, 6 novembre 1998

Il presidente: MANGHETTI

98A10005

OSSERVATORIO ASTRONOMICO «V. CERULLI» DI TERAMO

DECRETO DIRETTORIALE 16 luglio 1998.

Modificazioni al regolamento di amministrazione e contabilità dell'Osservatorio.

IL DIRETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163, relativo al riordinamento degli Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con particolare riguardo agli articoli 6, 7 e 8;

Visto il regolamento di amministrazione e contabilità dell'Osservatorio astronomico di Collurania-Teramo approvato con decreto direttoriale 5 agosto 1997 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 22 settembre 1997;

Vista la delibera assunta dal consiglio direttivo dell'Osservatorio nella seduta del 22 aprile 1998;

Vista la nota del 14 settembre 1998, prot. n. 2307, con la quale il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica comunica di non aver rilievi da fare sulle modifiche al regolamento sottoposte alla sua approvazione;

Decreta:

Il regolamento di amministrazione e contabilità dell'Osservatorio astronomico di Collurania-Teramo, approvato con decreto direttoriale sopra indicato, è modificato come segue:

1) l'intestazione dell'art. 80 del regolamento di amministrazione e contabilità dell'Osservatorio astronomico di Collurania-Teramo è modificata in «Spese per il personale e per gli organi dell'Osservatorio»;

2) al medesimo art. 80 è aggiunto un terzo comma: «Il consiglio direttivo determina le indennità di funzione relative agli organi dell'Osservatorio e l'ammontare dei gettoni di presenza relativi alle sedute degli stessi»;

3) al medesimo art. 80 è aggiunto un quarto comma: «Il consiglio direttivo determina l'ammontare del fondo per i sussidi al personale»;

4) l'art. 20 e l'art. 37 sono soppressi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Teramo, 16 luglio 1998

Il direttore: TORNAMBÈ

98A10008

UNIVERSITÀ DI CASSINO

DECRETO RETTORALE 17 settembre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche e aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 2 maggio 1989, n. 168 - Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 18 novembre 1990, n. 341 - Riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto rettorale n. 512 del 28 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 13 giugno 1996, concemente il nuovo statuto dell'Università degli studi di Cassino, ed in particolare l'art. 16.2;

Visto il decreto rettorale n. 976 del 23 ottobre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 183 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 30 ottobre 1996, relativo all'approvazione del testo originario del regolamento didattico di Ateneo, con il quale è stato approvato il regolamento didattico di Ateneo dell'Università degli studi di Cassino;

Viste le deliberazioni del senato accademico in data 11 febbraio 1998 e del consiglio di amministrazione in data 18 marzo 1998, con le quali è stata approvata la modifica del regolamento didattico di Ateneo, intesa ad ottenere l'inserimento, nel corso di laurea in giurisprudenza, di due discipline:

1) Diritto comune (settore N19X);

2) Diritto della sicurezza sociale (settore N07X);

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nell'adunanza del 3 luglio 1998;

Decreta:

Articolo unico

È modificato il regolamento didattico di Ateneo dell'Università degli studi di Cassino, nel senso che sono inseriti, nel corso di laurea in giurisprudenza, due discipline:

1) Diritto comune (settore N19X);

2) Diritto della sicurezza sociale (settore N07X).

Il presente decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale interna e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cassino, 17 settembre 1998

Il rettore: PECERE

98A10007

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicato relativo all'estratto del Ministero dell'interno concernente il riconoscimento della personalità giuridica della «Pia Unione Madonna di Fatima», in Reggio Calabria.

Nell'estratto relativo al decreto ministeriale 1° settembre 1998 pubblicato a pag. 46, prima colonna, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 239 del 13 ottobre 1998, dove è riportato: «Riconoscimento della "Pia Unione Madonna di Fatima", in Reggio Calabria», si legga: «Riconoscimento della personalità giuridica dell'istituto "Suore Madonna di Fatima", in Reggio Calabria», e dove è riportato: «viene riconosciuta la personalità giuridica della "Pia Unione Madonna di Fatima"», si legga: «viene riconosciuta la personalità giuridica dell'istituto "Suore Madonna di Fatima", con sede in Reggio Calabria».

98A10064

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 19 novembre 1998

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1657,79
ECU	1947,41
Marco tedesco	990,02
Franco francese	295,24
Lira sterlina	2770,17
Fiorino olandese	878,02
Franco belga	47,993
Peseta spagnola	11,642
Corona danese	260,37
Lira irlandese	2460,66
Dracma greca	5,896
Escudo portoghese	9,652
Dollaro canadese	1067,48
Yen giapponese	13,929
Franco svizzero	1204,79
Scellino austriaco	140,72
Corona norvegese	222,75
Corona svedese	206,42
Marco finlandese	325,61
Dollaro australiano	1071,26

98A10093

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Unimax»

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 266 del 22 ottobre 1998

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale UNIMAX (felopina, ramipril), nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificale:

UNIMAX, compresse film rivestite tonde biconvesse per uso orale.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

«Unimax» «Mite» blister 14 compresse film rivestite tonde biconvesse da 2,5 mg;

A.I.C. n. 033993015/M (in base 10), 10FD9R (in base 32);

classe «C»;

«Unimax» «Mite» blister 28 compresse film rivestite tonde biconvesse da 2,5 mg;

A.I.C. n. 033993027/M (in base 10), 10FDB3 (in base 32);

classe «C»;

«Unimax» blister 14 compresse film rivestite tonde biconvesse da 5 mg;

A.I.C. n. 033993039/M (in base 10), 10FDBH (in base 32);

classe «C»;

«Unimax» blister 28 compresse film rivestite tonde biconvesse da 5 mg;

A.I.C. n. 033993041/M (in base 10), 10FDBK (in base 32);

classe «C».

Titolare A.I.C.: Astra Farmaceutici S.p.a., via Messina, 38, Milano.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità vengono effettuati presso lo stabilimento della Astra Production Tablets AB Sodertalje Svezia.

Composizione:

«Unimax» «Mite» 1 compressa film rivestita tonda biconvessa contiene:

principio attivo: felodipina 2,5 mg, ramipril 2,5 mg;

eccipienti: lattosio anidro, idrossipropilcellulosa, idrossipropilmetilcellulosa, amido di mais, cellulosa microcristallina, polietilenglicole 6000, olio di ricino idrogenato 40 poliossilato, propilgallato, silicato sodico di alluminio, sodio stearilfumarato, ossido di ferro giallo E172, ossido di ferro rossiccio marrone E172, biossido di titanio E171, paraffina;

«Unimax» 1 compressa film rivestita tonda biconvessa contiene:

principio attivo: felodipina 5 mg, ramipril 5 mg;

eccipienti: lattosio anidro, idrossipropilcellulosa, idrossipropilmetilcellulosa, amido di mais, cellulosa microcristallina, polietilenglicole 6000, olio di ricino idrogenato 40 poliossilato, propilgallato, silicato sodico di alluminio, sodio stearilfumarato, ossido di ferro giallo E172, ossido di ferro rossiccio marrone E172, biossido di titanio E171, paraffina.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipertensione essenziale in pazienti la cui pressione arteriosa è stata normalizzata con i singoli componenti alle stessi dosi della combinazione fissa proposta.

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10020

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Betatabs»

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 267 del 27 ottobre 1998

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale BETATABS (estradiolo), nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

BETATABS, compresse rivestite.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

«Betatabs» 28 compresse rivestite da 1 mg;

A.I.C. n. 033319017/M (in base 10), 0ZSU39 (in base 32);

classe «C»;

«Betatabs» 84 compresse rivestite da 1 mg;

A.I.C. n. 033319031/M (in base 10), 0ZSU3R (in base 32);

classe «C»;

«Betatabs» 28 compresse rivestite da 2 mg;

A.I.C. n. 033319029/M (in base 10), 0ZSU3P (in base 32);

classe «C»;

«Betatabs» 84 compresse rivestite da 2 mg;

A.I.C. n. 033319043/M (in base 10), 0ZSU43 (in base 32);

classe «C».

Titolare A.I.C.: Segix Italia S.p.a., via del Mare, 36, Pomezia (Roma).

Produttore: la produzione, il controllo e il confezionamento della specialità vengono effettuati presso lo stabilimento della Medevale Pharmaservices Ltd Vale of Bardsley Ashton-Under-Lyne Lancashire 0L7 9RR Regno Unito.

Composizione:

«Betatabs» 1 mg 1 compressa rivestita bianca contiene:

principio attivo: estradiolo 1,0 mg;

eccipienti: lattosio, amido di mais, povidone 25, talco (purificato), magnesio stearato, idrossipropilmetilcellulosa (E464), titanio biossido (E 171), polietilenglicole 400.

Betatabs 2 mg, 1 compressa rivestita arancione contiene:

principio attivo: estradiolo 2,0 mg;

eccipienti: lattosio, amido di mais, povidone 25, talco (purificato), magnesio stearato, idrossipropilmetilcellulosa (E464), titanio biossido (E171), polietilenglicole 400, giallo tramonto.

Indicazioni terapeutiche: terapia ormonale sostitutiva per il trattamento dei sintomi della menopausa come ad esempio sudorazione e vampate di calore.

Profilassi e trattamento delle sequele da carenza estrogenica post-menopausale ad esempio vaginite atrofica, uretrite atrofica.

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica rinnovabile volta per volta.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva n. 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10021

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vaxar»

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 268 del 29 ottobre 1998

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale VAXAR (grepafloxacina), nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

VAXAR, compresse film rivestite.

Confezioni autorizzate numeri di A.I.C., classificazione e prezzo ai sensi dell'art. 8 della legge n. 537/1993 e della delibera CIPE 30 gennaio 1997 e della legge n. 449/1997:

«Vaxar», 1 compressa film rivestita da 400 mg;

A.I.C. n. 033644016/M (in base 10), 102RHJ (in base 32);

classe «C»;

«Vaxar», 2 compresse film rivestite da 400 mg;

A.I.C. n. 033644028/M (in base 10), 102RHW (in base 32);

classe «C»;

«Vaxar», 5 compresse film rivestite da 400 mg;

A.I.C. n. 033644030/M (in base 10), 102RHY (in base 32);

classe «A»;

prezzo al pubblico di L. 40.500 compresa IVA;

prezzo ex factory L. 24.539 + IVA;

«Vaxar», 7 compresse film rivestite da 400 mg;

A.I.C. n. 033644042/M (in base 10), 102RJB (in base 32);

classe «C»;

«Vaxar», 10 compresse film rivestite da 400 mg;

A.I.C. n. 033644055/M (in base 10), 102RJR (in base 32);

classe «C»;

«Vaxar», 1 compressa film rivestita da 600 mg;

A.I.C. n. 033644067/M (in base 10), 102RK3 (in base 32);

classe «C»;

«Vaxar», 2 compresse film rivestite da 600 mg;

A.I.C. n. 033644079/M (in base 10), 102RKH (in base 32);

classe «C»;

«Vaxar», 5 compresse film rivestite da 600 mg;

A.I.C. n. 033644081/M (in base 10), 102RKK (in base 32);

classe «A»;

prezzo al pubblico di L. 55.300 compresa IVA;

prezzo ex factory di L. 33.507 + IVA;

«Vaxar», 7 compresse film rivestite da 600 mg;

A.I.C. n. 033644093/M (in base 10), 102RKX (in base 32);

classe «C»;

«Vaxar», 10 compresse film rivestite da 600 mg;

A.I.C. n. 033644105/M (in bise 10), 102RL9 (in base 32);

classe «C».

Titolare A.I.C.: Glaxo Wellcome S.p.a., via A. Fleming, 2, Verona.

Produttore: la produzione, il controllo e il confezionamento della specialità vengono effettuati presso lo stabilimento della Glaxo Operations UK Ltd Ware Gran Bretagna.

Composizione: 1 compressa film rivestita da 400 e 600 mg contiene rispettivamente:

principio attivo: grepafloxacina 400 mg pari a grepafloxacina cloridrato sequiidrato 472,8 mg, grepafloxacina 600 mg pari a grepafloxacina cloridrato sesquiidrato 709,2 mg;

eccipienti: nucleo: cellulosa microcristallina, idrossipropilcellulosa a basso grado di sostituzione, idrossipropilcellulosa, magnesio stearato;

rivestimento: idrossipropilmetilcellulosa, titanio biossido, talco.

Indicazioni terapeutiche: «Vaxar» è indicato per il trattamento delle infezioni causate da ceppi di batteri sensibili alla grepafloxacina nelle seguenti patologie:

infezioni delle basse vie respiratorie:

polmonite acquisita in comunità, esclusa la polmonite grave che richieda la terapia parenterale;

riacutizzazioni batteriche della bronchite cronica;

altre infezioni:

gonorrea non complicata (uretrite e cervicite);

uretrite e cervicite causate da Chlamydia trachomatis.

Si deve prestare attenzione alla pratica clinica nazionale e/o locale per l'uso appropriato degli antibiotici.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10022

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto direttoriale 21 ottobre 1998 il dott Luciano Nelli è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa utenti macchine agricole - Val di Neto - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Rocca di Neto (Catanzaro), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale in data 1º aprile 1989 in sostituzione del rag. Eugenio Travaglio, revocato.

Con decreto direttoriale 21 ottobre 1998 il decreto direttoriale 29 luglio 1998 con il quale il rag. Riccardo Fedi commissario liquidatore della liquidazione coatta amministrativa «Edilizia Settebello» società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Rosignano Marittimo (Livorno), è stato revocato e il dott. Maurizio Belli è stato nominato in sostituzione del predetto, è annullato.

Con decreto direttoriale 21 ottobre 1998, il decreto direttoriale 22 maggio 1998 con il quale è stato nominato il dott. Antonio Albera commissario liquidatore della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «CO.M.I.C. - Cooperativa montaggi industriali e civili a responsabilità limitata» con sede in Pavia, è annullato limitatamente alla nomina del predetto dott. Albera, deceduto, e nel contempo è stato nominato commissario liquidatore il rag. Carlo Bellone.

98A10052

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	484.000
- semestrale	L.	275.000
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
- annuale	L.	396.000
- semestrale	L.	220.000
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		
- annuale	L.	110.000
- semestrale	L.	66.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	102.000
- semestrale	L.	66.500
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	260.000
- semestrale	L.	143.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	101.000
- semestrale	L.	65.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	254.000
- semestrale	L.	138.000
Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	L.	1.045.000
- semestrale	L.	565.000
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale	L.	935.000
- semestrale	L.	495.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	451.000
Abbonamento semestrale	L.	270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189